

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1989 del 19/04/2019
Oggetto	GUERRA LUIGI, AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER INSTALLAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE VERTICALI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.R. 41/2001 IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) PER CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO ABITATIVO PER CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO e PRODUZIONE ACQUA CALDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2014 del 17/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza

OGGETTO: GUERRA LUIGI, AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER INSTALLAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE VERTICALI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.R. 41/2001 IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) PER CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO ABITATIVO PER CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO – PRODUZIONE ACQUA CALDA.

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la L.R. n. 44/1995 e ss.mm. e ii., che istituisce l'Agazia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e dalla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli artt. 16e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11 della medesima Legge;
- la D.G.R. n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 che, sulla base delle attribuzioni conferite al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete allo stesso l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41, (R.R. 41/2001) come confermato dalla L.R. n. 6/2004, art.55;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- le Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 02/07/2010;

Preso atto che:

- il D.Lgs 11 febbraio 2010, n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (10G0037)", con l'art. 10, comma 5, dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza il prelievo e la re-immersione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi al rispetto di specifica disciplina regionale;
- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi (DCGA) della Regione Emilia-Romagna, con nota Prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, ha ritenuto applicabile in via analogica la procedura di cui all'art.17 del R.R. n. 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione di sopracitata disciplina regionale;
- la D.G.R. n. 1985/2011 stabilisce che, ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo, tale autorizzazione venga rilasciata dai Servizi competenti a seguito di attenta istruttoria, il cui corrispettivo, dovuto dal richiedente, è stabilito nella delibera medesima e aggiornato con D.G.R. n. 65/2015;

Vista l'istanza assunta al Prot. n. PGPC/2019/56620 del 09/04/2019, presentata dal sig. GUERRA LUIGI, residente in via Ferruccio Parri n. 9 del comune di Fiorenzuola d'Arda, C.F. GRRLGU82C06G535G, con cui viene richiesta l'autorizzazione alla perforazione di n. 2 fori di 120 metri di profondità da p.c., sui terreni di proprietà, identificati al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Fiorenzuola d'Arda al Foglio 46 Mappale 938, per l'installazione di rispettive n. 2 Sonde Geotermiche Verticali (SGV), collegate ad una pompa di calore di potenza massima di 11,50 KW in riscaldamento e 13,2 KW in raffrescamento, per la climatizzazione e il riscaldamento e produzione di acqua calda di edificio abitativo;

Considerato che l'istanza presentata, per le caratteristiche della perforazione, è assoggettata alla procedura di cui all'art.17 del R.R. 41/2001, ai sensi della sopra citata nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08 della DCGA della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che la perforazione non è ubicata all'interno Sistema Regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. n. 1191/2007;

Verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese d'istruttoria pari ad € 102,00= (ai sensi della D.G.R. n.65/2015);

Ritenuto, pertanto, che nulla osta all'autorizzazione richiesta, con la prescrizione di utilizzare come fluidotermo-vettore della sonda solo acqua. Lo scambio di calore nell'impianto geotermico dovrà essere regolato in modo da impedire eventuali congelamenti del fluido. Soltanto al fine di salvaguardare l'efficienza dell'impianto, in casi di particolari condizioni di basse temperature esterne, può essere ammessa l'aggiunta di glicole propilenico atossico e biodegradabile per uso alimentare in percentuali minime (dandone comunicazione preventiva a questa amministrazione);

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

1) di rilasciare al sig. GUERRA LUIGI, C.F. GRRLGU82C06G535G, con sede legale in Piacenza, C.so Garibaldi n. 50, l'autorizzazione alla perforazione di n. 2 fori di 120 metri di profondità da p.c., di 250 mm di diametro, sui terreni di proprietà, identificati al NCT del comune di Fiorenzuola d'Arda al Foglio 46 Mappale 938, per l'installazione di rispettive n. 2 Sonde Geotermiche Verticali (SGV), alle seguenti condizioni:

a) i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di ricevimento della notifica di autorizzazione. Qualora i tempi non venissero rispettati, l'autorizzazione decadrà automaticamente, fatte salve eventuali proroghe rilasciate dallo scrivente Servizio a seguito di motivata richiesta del titolare;

b) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato. Ogni eventuale modifica della titolarità dell'autorizzazione e della proprietà delle SGV dovrà essere comunicata a questo Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) ogni eventuale variazione alle caratteristiche delle SGV (nel numero di sonde, nella profondità, nelle ubicazioni, nel tipo di fluido termo vettore etc.) dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita da questo Servizio;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi alla perforazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di all'utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e per mancato rispetto delle prescrizioni della presente determinazione;

g) l'inosservanza dell'autorizzazione e delle prescrizioni di perforazione indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento comporta l'erogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.155 della L.R. 3/99, nonché la disposizione di riduzione in pristino con le modalità previste dal medesimo articolo, ai sensi dell'art.49 del RR 41/2001;

2) di stabilire che le perforazioni siano realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE PERFORAZIONI E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO" parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art.23 Decreto Leg.vo14/03/2013, n. 33 e s.m.i, con pubblicazione sul sito web di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

5) di dare atto che la responsabile del procedimento è la dirigente del S.A.C. di Piacenza, dott.ssa Adalgisa Torselli.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D. 1775/33.

Originale firmato digitalmente
dalla Responsabile S.A.C.
Adalgisa Torselli

Allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE PERFORAZIONI E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

Art.1

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1. La profondità massima di perforazione dovrà essere di 120 m ed il diametro del foro di 250 mm, con interasse minimo tra un foro a l'altro di 10 m;
2. La perforazione dovrà essere realizzata nel rispetto delle distanze minime da osservarsi dai limiti di altre proprietà, ai sensi dall'art. 889 del Codice Civile;
3. La perforazione potrà essere realizzate ricorrendo all'eventuale utilizzo di fanghi bentonitici, purché privi di additivi inquinanti e non biodegradabili;
4. Durante le fasi di avanzamento della perforazione, per impedire il mescolamento di falde idriche attraversate, il crollo del foro e per garantire la corretta posa della sonda, si dovrà procedere alla messa in opera di una camicia metallica di rivestimento provvisoria;
5. La cementazione del foro di perforazione dovrà essere effettuata mediante iniezione a pressione dal basso verso l'alto di miscela cementizia, ad elevata conducibilità termica e bassa conducibilità idraulica, priva di sostanze inquinanti, con apposita tubazione calata fino a fondo foro;
6. La testa della sonda dovrà essere opportunamente segnalata in superficie ed eventualmente protetta da un pozzetto d'ispezione, a tenuta stagna, realizzato in continuità con il setto di cementazione del foro;

Art. 2

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

1. Durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere: utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, che impediscono l'inquinamento delle falde; adottati mezzi e modalità di perforazione in modo che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento; adottate tutte le misure idonee a contenere eventuali risalite di acqua, gas e idrocarburi. In quest'ultimo caso, si dovrà provvedere all'immediata sospensione della perforazione e ad avvertire l'Ente competente e questo Servizio;
2. Tutti i materiali di risulta delle perforazioni dovranno essere smaltiti a norma di legge ai sensi del DLgsn. 152/06 e s.m.i..

Art. 3

Comunicazioni

1. Per consentire le verifiche ed i controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite per la perforazione delle SGV, il titolare dell'Autorizzazione dovrà comunicare a questo Servizio la data di inizio dei lavori di perforazione, con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori, il titolare dell'Autorizzazione dovrà trasmettere a questo Servizio una Relazione Tecnica, a firma congiunta con la Ditta esecutrice e la Direzione Lavori (la Direzione Lavori dovrà essere affidata al progettista del dimensionamento delle SGV o di altro soggetto di settore, abilitato all'esercizio della professione), con la quale si dichiara l'ottemperanza alle prescrizioni sopra descritte e si descrivono:
 - le modalità di realizzazione e completamento delle perforazioni e delle SGV;
 - i punti di perforazione su planimetria catastale e su carta tecnica regionale in scala 1:5.000;
 - la composizione del fluido termo-vettore utilizzato;
 - l'esito della cementazione e delle prove di tenuta idraulica di pressione e di circolazione della SGV (con trasmissione del relativo certificato di collaudo);
 - il modello stratigrafico e fisico del serbatoio geotermico, attraverso i dati ricavati dall'esecuzione del GRT e dalle perforazioni con indicazione sulla continuità dei più importanti livelli acquiferi eventualmente attraversati;
 - la resa termica dei terreni attraversati e la potenza termica estraibile per 100 m, espressa in w/m; il differenziale di temperatura di scambio termico con la pompa di calore;
3. Il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/1984 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a €2.582,28;

Art. 4

Gestione dell'impianto

1. Si prescrive di utilizzare come fluido termo-vettore della sonda solo acqua. Lo scambio di calore nell'impianto geotermico dovrà essere regolato in modo da impedire eventuali congelamenti del fluido. Soltanto al fine di salvaguardare l'efficienza dell'impianto, in casi di particolari condizioni di basse temperature esterne, può essere ammessa l'aggiunta di glicole propilenico atossico e biodegradabile per uso alimentare in percentuali minime (dandone comunicazione preventiva a questa amministrazione).

Art. 5

Dismissione dell'impianto

1. La dismissione delle SGV dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio. La dismissione dovrà avvenire tramite rimozione della sonda mediante carotaggio a distruzione e cementazione del foro, previa aspirazione del fluido scambiatore. Eventuali varianti operative dovranno essere preventivamente comunicate.
2. Durante l'esercizio dell'impianto geotermico, le temperature del fluido termo-vevto- re, in entrata ed in uscita dallo scambiatore di calore, dovranno essere misurate in continuo con frequenza oraria o con altra frequenza da condividere con il Servizio scrivente. I dati rilevati nel corso di un anno dovranno essere trasmessi al Servizio scrivente entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di monitoraggio, sia in formato editabile che sotto forma di diagrammi tempo/temperatura.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.